



# Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone

## PORTO DI TRIESTE ORDINANZA N°73 – 2018

**Oggetto:** modifica della viabilità per motivi di sicurezza della strada demaniale marittima che dal Viale Miramare conduce alla sede della Società Velica di Barcola e Grignano, presso il terrapieno di Barcola-Bovedo, per l'accoglimento degli ospiti e dei partecipanti alla regata "50<sup>a</sup> Barcolana – Coppa d'Autunno" nella giornata del 14 ottobre 2018.

### IL PRESIDENTE

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e s.m.i;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

**VISTI** gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima – ;

**VISTI** il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

**TENUTO** conto dell'istanza presentata in data 20 settembre 2017 dalla Società Velica di Barcola e Grignano, organizzatrice dell'evento sportivo, tesa ad ottenere lo sgombero e la disponibilità della strada demaniale marittima che dal Viale Miramare conduce alla sede della sopraccitata Società, presso il terrapieno di Barcola-Bovedo, per motivi di sicurezza degli ospiti e dei partecipanti alla regata "50<sup>a</sup> Barcolana – Coppa d'Autunno" nella giornata del 14 ottobre 2018;

**RAVVISATA** la necessità di predisporre, nelle suddette aree demaniali marittime per i motivi sopra esposti, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso;

**VISTA** l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

**TENUTO** conto della comunicazione fatta dalla scrivente Autorità alla Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail del 26.09.2018;

### ORDINA

**Art. 1.** Nella strada demaniale marittima, evidenziata in nero nell'allegata planimetria, di fronte alla via del Bovedo, che da Viale Miramare conduce alla sede della Società Velica Barcola Grignano, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, sono istituiti i divieti di accesso, transito, fermata e sosta veicolare con rimozione **dalle ore 07.00 alle ore 16.00 del 14 ottobre 2018.**

**1.1-** In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti sono consentiti l'accesso, il transito e la sosta, ai veicoli autorizzati dalla Società Velica di Barcola e Grignano.

**1.2 –** In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, presso la strada demaniale sopra individuata sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta:

continua Ordinanza 73/2018

- ai mezzi dei concessionari demaniali e/o frontisti aventi l'accesso alla propria sede presso il terrapieno di Barcola-Bovedo;
- ai mezzi delle autorità e/o amministrazioni in servizio di ordine pubblico e dalle stesse autorizzati, nonché in servizio d'emergenza e soccorso.

**Art.2** – Il richiedente, con assunzione di responsabilità, a propria cura e spese dovrà:

**2.1** – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interessati dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

**2.2** – delimitare le aree demaniali marittime in argomento a garanzia dei provvedimenti sopra disposti, sollevando la scrivente Autorità da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza dell'attività svolta

**2.3** – garantire la massima sicurezza alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze dell'area in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie – avvalendosi di personale dell'organizzazione, ovvero con l'ausilio delle Autorità/Amministrazioni in servizio d'ordine pubblico o affidando tale compito ad altri soggetti autorizzati ad eseguire tale esercizio all'interno delle aree portuali - provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

**2.4** – contattare con congruo anticipo il Nucleo Servizi Centrali della Polizia Locale (tel. 040. 675.7682) o altra Autorità/Amministrazione competente in materia per l'accertamento della corretta disposizione della segnaletica (48 ore prima dell'entrata in vigore dell'Ordinanza), nonché per la collocazione di un'eventuale ulteriore segnaletica stradale da integrare a quella già predisposta in loco.

**2.5** – osservare e far osservare nell'ambito dell'area in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell'ambito delle diverse attività svolte;

**2.6** – riportare allo stato pristino, al termine della manifestazione, le aree demaniali marittime e d'uso portuale oggetto della presente Ordinanza.

**Art. 3** – - La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi -Ordinanze del sito internet: [www.porto.trieste.it](http://www.porto.trieste.it).

**Art. 4** – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, lì **27 SET. 2018**

Il Presidente  
(Zeno D'Agostino)

